

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò per una modifica parziale della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque (LUA, raccolta delle leggi N. 9.1.6.1)<sup>1</sup> attraverso l'introduzione di un canone (o tassa) sul pompaggio «Non svendiamo le nostre acque una seconda volta per un piatto di lenticchie»**

del 14 dicembre 2009

La presente iniziativa (cfr. legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, articolo 96, lettera b) viene presentata in forma elaborata, poiché essa riprende disposti relativi allo sfruttamento delle forze idriche che in altri Cantoni alpini hanno fornito risultati eccellenti senza sollevare problemi di sorta nella loro applicazione. Ci si può pertanto basare su una solida esperienza acquisita in un contesto analogo al nostro.

I disposti, di cui qui di seguito si postula l'introduzione, concernono *un canone sull'energia impiegata per il pompaggio*. In tal modo si tiene conto di uno sfruttamento molto più intenso dell'acqua, quale pubblica risorsa concessa a terzi o anche utilizzata in proprio dal Cantone. Il pompaggio rappresenta infatti uno sfruttamento ripetitivo delle acque al posto del turbinaggio singolo, praticato abitualmente: in quest'ultimo caso le acque, una volta restituite al bacino più basso ed esaurito in tal modo il proprio potenziale energetico, non possono più venir utilizzate ulteriormente. Il pompaggio rappresenta invece un'utilizzazione molto più intensa dell'acqua e giustifica pertanto la riscossione di un piccolo canone supplementare, rispetto a quello stabilito dal diritto federale (Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche, [LUFİ art. 49](#))<sup>2</sup>.

La LUFİ definisce un canone d'acqua, per un massimo pari a fr. 80.- per KW di potenza idraulica, attualmente oggetto di revisione da parte del Parlamento federale (art. 49 LUFİ, vedi sopra). Oltre che su un nuovo aumento del canone, legato al rincaro intervenuto dopo l'ultimo adeguamento del maggio 1997, le discussioni vertono anche sull'introduzione di un meccanismo automatico di adeguamento al carovita. Le decisioni verranno prese presumibilmente nel corso del prossimo anno, dopo che il Consiglio nazionale si è espresso il 24 novembre scorso. Contrariamente al canone d'acqua, che la legge federale stabilisce, per quanto concerne il suo montante massimo, in modo esaustivo e senza lasciare ai Cantoni alcuna autonomia per ulteriori aumenti, l'eventuale tassa sul pompaggio è demandata interamente all'autonomia cantonale in virtù del mandato costituzionale che attribuisce di principio ai Cantoni la sovranità sulle acque pubbliche ([art. 76 cpv. 4 CF](#))<sup>3</sup>, e del disposto dell'[articolo 48 LUFİ](#)<sup>4</sup>. I due principali Cantoni produttori di energia d'accumulazione, il Vallese e il Grigioni, hanno colmato questa lacuna introducendo una tassa sul pompaggio. Qui di seguito vengono esposte le rispettive norme, come pure, a titolo comparativo, quelle del Canton Berna.

A tale esposizione vorrei anteporre alcune considerazioni sul canone d'acqua, perché lo sfruttamento supplementare di questa preziosa risorsa legato al pompaggio va ovviamente commisurato allo sfruttamento idroelettrico abituale sul quale si innesta. Stando ai disposti della LUFİ, il canone d'acqua è computato non sulla potenza installata (che penalizzerebbe gli impianti ad accumulazione rispetto a quelli ad acqua fluente in seguito ai tempi di esercizio più brevi) ma sulla potenza media, ossia sul potenziale energetico annuale (espresso in kWh)

---

<sup>1</sup>Vedi: <http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/default/first.htm>

<sup>2</sup>Vedi: [http://www.admin.ch/ch/i/rs/721\\_80/a49.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/721_80/a49.html)

<sup>3</sup>Vedi: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a76.html>

<sup>4</sup>Vedi: [http://www.admin.ch/ch/i/rs/721\\_80/a48.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/721_80/a48.html)

diviso per il numero annuo di ore (8760 h) che fornisce appunto la potenza media in kW. Il canone d'acqua di 80.- franchi per kW incide pertanto nella misura di circa 1 centesimo sul costo di produzione di un kWh di energia idroelettrica (= fr. 80.- diviso 8760 ore). Il costo può variare leggermente in base ai parametri esatti di calcolo come pure al rendimento degli impianti. Viene computato il potenziale idraulico e non quello della produzione elettrica finale per cui il canone incide maggiormente in impianti con rendimento più basso. Le differenze sono tuttavia minime per cui la citata incidenza di 1 ct./kWh rappresenta un valore affidabile quale riferimento per le considerazioni che seguono.

Negli ultimi anni le aziende idroelettriche hanno prodotto utili importanti e tendenzialmente crescenti con l'apertura dei mercati e l'esplosione del commercio, osservabile peraltro in modo eclatante (anche se non corredata dai rispettivi utili) presso l'AET a partire dal 2003<sup>5</sup>. Nel 2007 l'utile dei principali produttori elvetici di energia elettrica (circa il 95%, ripresi dalla statistica ufficiale) ha raggiunto 2,4 miliardi di franchi<sup>6</sup>. Rispetto alla produzione totale di 65,9 mia kWh di corrente ciò significa un utile netto di 3,6 ct./kWh; se si considera che l'utile proviene soprattutto dalla produzione idraulica dell'energia di punta rispetto alla produzione di banda delle centrali nucleari, esso appare oltremodo cospicuo se lo si rapporta alle centrali ad accumulazione (ad esempio quelle delle OFIMA e delle OFIBLE).

Il prelievo della tassa sul pompaggio nei citati Cantoni - che dispongono di centrali idroelettriche alpine - si presenta sinteticamente come segue.

Nel Canton Vallese esso ammonta ad un minimo di fr. 2.- per kW di potenza installata (meno per piccoli impianti), rispettivamente a 0,15 centesimi per kWh di energia impiegata nel pompaggio<sup>7</sup> (stato: 1990 con successivo adeguamento quinquennale al rincaro); nel Canton Grigioni ad un minimo di fr. 1.- per kW di potenza installata (meno per piccoli impianti), rispettivamente a 0,075 centesimi per kWh di energia impiegata nel pompaggio<sup>8</sup> (stato 1995, adeguamenti con decisioni del Consiglio di Stato); nel Canton Berna ad un massimo di fr. 4.- per kW di potenza installata<sup>9</sup>.

La soluzione prevista dal Vallese e dai Grigioni appare la più attrattiva. Essa combina una tassa-base sul kW installato per le pompe con un canone sull'energia effettivamente impiegata nel pompaggio, che è la misura fedele dell'intensità dello sfruttamento dell'acqua. Nei due cantoni la tassa calcolata sull'energia supera quella di base calcolata sulla potenza installata dal momento che la durata del pompaggio supera le 1333 ore annue (3h 40 al giorno). Con l'odierna intensità del pompaggio, spesso operato lungo cicli giornalieri o settimanali, questo valore viene solitamente superato. Non era così trent'anni or sono con un commercio estero limitato e un approvvigionamento interno che privilegiava il pompaggio estivo per trasferire la produzione grazie ai grandi bacini stagionali alpini.

Attualmente l'unico grosso impianto di pompaggio in Ticino è quello della centrale di Robiei in Val Bavona che assorbe una quantità di corrente fortemente variabile, in media tuttavia circa

---

<sup>5</sup>Vedi: Franco Romerio 2009: 50 anni di energia per il Ticino, pag. 122, grafico 9.

<sup>6</sup>Vedi: Schweizer Elektrizitätsstatistik 2008, pagina 43, tabella 35. Internet: [http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de\\_75107823.pdf](http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_75107823.pdf)

<sup>7</sup>Vedi: Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, articolo 68. Internet: [Raccolta delle leggi vallesane \(http://www.vs.ch/Navig/home.asp\)](http://www.vs.ch/Navig/home.asp); cliccare su: Autorités / Recueil systématique / Travaux, énergie, transports / Police des eaux / "721.8 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques).

<sup>8</sup>Vedi: Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, articolo 34. Internet: [Raccolta delle leggi grigionesi \(http://www.gr.ch/DE/publikationen/gesetzgebung/Seiten/default.aspx\)](http://www.gr.ch/DE/publikationen/gesetzgebung/Seiten/default.aspx); cliccare due volte su "Bündner Rechtsbuch", poi sui bottoni 8 / 81 / 810 / 810.100 che è il numero della legge sull'utilizzazione delle acque.

<sup>9</sup>Vedi: Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, articolo 35 cpv. 3. Internet: [Raccolta sistematica delle leggi cantonali bernesi](http://www.vs.ch/Navig/home.asp); cliccare su "Systematische Gesetzessammlung" poi digitare, "Wassernutzungsgesetz".

100 milioni di kWh all'anno<sup>10</sup>; segue l'impianto di Peccia in Lavizzara con un consumo, stando alla stessa fonte, di 8,5 mio di kWh.

Sul possibile impianto in Val d'Ambra non ci sono dati assicurati. Stando al PUC<sup>11</sup>, che ha da poco terminato la sua fase di consultazione, la potenza installata prevista dovrebbe aggirarsi sui 70 MW, per i quali, vista la particolarità dell'impianto (pompaggio quotidiano), si può ipotizzare (anche se probabilmente eccessivo) un esercizio di circa 2200 ore annue, ossia un consumo di circa 150 milioni di kWh annui.

Se ai citati impianti si applicasse la normativa vallesana sul pompaggio, considerato il rincaro del 31,8% intervenuto nel frattempo<sup>12</sup> (periodo 1.1.90-31.12.08) i proventi annui a favore dello Stato ammonterebbero a fr. 217 mila (Robiei e Peccia), rispettivamente a fr. 300 mila (Val d'Ambra). Per un impianto dell'ordine di grandezza di 300 MW com'esso viene ipotizzato alla Verzasca ed un ipotetico esercizio delle pompe di 2000 ore annue, i proventi ammonterebbero indicativamente a fr. 1,2 milioni annui, per un impianto dell'ordine di 800-1000 MW (ipotesi Sambuco) a fr. 3,2-4,0 milioni.

L'introduzione di una tassa sul pompaggio deve fundamentalmente avvenire prima degli ampliamenti che si prospettano per il futuro e prima che su di essi venga presa una decisione in quanto esistono serie incertezze giuridiche sulla possibilità di imporre una tassa sul pompaggio agli impianti esistenti. Infatti ne potrebbe derivare una lesione dei diritti acquisiti ([art. 43 LUF](#))<sup>13</sup>. Non si può quindi partire dalla certezza che la tassa sia ad esempio applicabile agli impianti delle OFIMA prima della scadenza dell'attuale concessione. Un tale importante e delicato aspetto dovrà pertanto essere l'oggetto di verifiche e trattative future.

Il Canton Glarona che non conosce attualmente, al pari del Ticino, una tassa sul pompaggio, ha ad esempio rilasciato recentemente la concessione per il maggior impianto attualmente previsto in Svizzera (1200 MW, fr. 2,1 miliardi di costi) senza più poter introdurre una tassa sul pompaggio, che in passato non era stata prevista dalla legislazione cantonale. Se relazionato a quanto si propone con la presente iniziativa, questa grave mancanza fa perdere al piccolo Glarona la bellezza di oltre 4 milioni di franchi all'anno. Una tale situazione va assolutamente evitata in Ticino.

A titolo di critica si potrebbe obiettare che la tassa sul pompaggio va evitata per non penalizzare un'energia rinnovabile come lo è l'idroelettrico. Un tale argomento manca tuttavia il bersaglio in quanto quasi tutta l'energia impiegata per il pompaggio in Svizzera proviene dall'importazione (nelle ore notturne) di energia fossile e nucleare. Nei prossimi anni non vi è da attendersi un cambiamento radicale nemmeno se i grandi programmi di promozione dell'eolico in Germania e in Francia venissero integralmente realizzati.

In base alle considerazioni precedenti si propone che il nostro Cantone riprenda sostanzialmente la normativa vallesana (ossia del maggior produttore di corrente idroelettrica del Paese) attraverso la revisione degli articoli 21 e 22 LUA. Stando all'indice dei prezzi, il rincaro intervenuto dal 1.1.1990 (l'anno di adozione della Legge vallesana) al 31.12.2008 ammonta al 31,8% (vedi sopra), per cui l'importo di 0.15 ct./kWh corrisponde nel frattempo al valore di 0,198 ct./kWh e l'importo di 2.- fr./KW a fr. 2,64.

---

<sup>10</sup>Vedi: Massimo Martignoni, Patrizio Barelli: Impianti idroelettrici in Ticino e Mesolcina, 2002, Ed. Elettricità Svizzera italiana, Dipartimento del territorio, Dipartimento delle finanze e dell'economia, pagina 22.

<sup>11</sup>Repubblica e Cantone Ticino 2009 (7 settembre): Piano di utilizzazione cantonale (progetto): Impianti di produzione idroelettrica Val d'Ambra (Personico), pag. 18.

<sup>12</sup>Vedi: indice dei prezzi al consumo: [http://www.portal-stat.admin.ch/lik\\_rechner/f/lik\\_rechner.htm](http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm) (si possono inserire direttamente online i valori scelti per il periodo desiderato).

<sup>13</sup>Vedi: [http://www.admin.ch/ch/i/rs/721\\_80/a43.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/721_80/a43.html)

Ne discende la seguente proposta di modifica legislativa in forma elaborata:

Art. 21 LUA, cpv. 4 (nuovo):

*Il pompaggio è soggetto a tassa corrispondente a 0,2 ct./kWh di energia impiegata, risp. ad un minimo di fr. 2,65 per kW di potenza installata per il pompaggio. Essa è soggetta periodicamente al rincarato.*

Art. 22 LUA , cpv. 1 (modifica sottolineata)

*Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale e dai disposti dell'art. 21 cpv. 4, il canone d'acqua e la tassa sul pompaggio sono stabiliti dal Consiglio di Stato.*

Fiorenzo Dadò